



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci dell'Ambito Territoriale
"Friuli Centrale"

15 MAGGIO 2020

N. 7 d'ord.

Oggetto: Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658 – Misure urgenti di solidarietà alimentare – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento – Terza fase.

Nell'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18,00, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" si riunisce in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei Sigg.:

Giovanni BARILLARI Assessore del Comune di Udine e Presidente dell'Assemblea, Brunella MICELLI Assessore del Comune di Campoformido, Antonella ORZAN Vice Sindaco del Comune di Martignacco, Adriano PUGNALE Assessore del Comune di Pagnacco, Lucio RIVA Assessore del Comune di Pasian di Prato, Beppino GOVETTO Sindaco del Comune di Pavia di Udine, Francesca SCALON Assessore del Comune di Pozzuolo del Friuli, Andrea ZORZINI Vice Sindaco del Comune di Pradamano, Alessandro SPINELLI Assessore del Comune di Tavagnacco

e con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito dott. Antonio Impagnatiello, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli dei Comuni ai sensi dell'art. 6, commi 8 e ss. della Convenzione istitutiva del SSC.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito del "Friuli Centrale" è costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

DATO ATTO che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006;

DATO ATTO che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale" con propria deliberazione n. 25 del 26.11.2019 ha adottato la proposta di convenzione istitutiva del SSC esprimendo nel contempo l'indirizzo di conferire la delega della gestione del Servizio al Comune di Udine, che conseguentemente assumerà la funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni con cui i Consigli Comunali dei Comuni citati hanno provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 6/2006, la proposta di convenzione;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1 della Convenzione in cui si prevede che i Comuni dell'ambito territoriale del "Friuli Centrale", ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, tra cui la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto dall'allegato A);

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo del dipartimento della protezione civile – che, all'art. 2 "Riparto risorse per solidarietà alimentare", stabilisce che vengono assegnate ai Comuni risorse economiche da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, implementate eventualmente da eventuali donazioni, per l'acquisizione di:

- a. di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b. di generi alimentari o prodotti di prima necessità", precisando al comma 6 che "l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica dal virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

RITENUTO di gestire la misura di che trattasi nella forma associata, ai sensi dell'allegato A, punto 7 "Misure per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo", lett. a. "Integrazioni al reddito "sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito", della suddetta Convenzione, nelle modalità di seguito indicate;

RITENUTO di provvedere all'utilizzo delle risorse ministeriali mediante l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto dei beni indicati nella citata Ordinanza n. 658/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4;

DATO ATTO che nel caso di specie alcuni Comuni afferenti all'Ambito e precisamente i Comuni di Campofornido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli hanno manifestato la volontà di agire autonomamente circa le modalità di erogazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza citata, data l'eccezionalità e straordinarietà della misura;

PRESO ATTO della volontà manifestata dalle suddette Amministrazioni, in quanto, sussistendo uno stato di emergenza caratterizzato da circostanze non previste e non prevedibili, va comunque garantita l'adozione di misure straordinarie e improcrastinabili in cui rientra quella oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che, al fine della gestione della misura di che trattasi, ogni Comune dell'Ambito beneficiario trasferirà le risorse di propria competenza al Comune di Udine quale Ente Gestore, per consentire la realizzazione della gestione associata della misura, ad eccezione dei Comuni di Campofornido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli per i suddetti motivi;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 1° aprile 2020, n. 4 "Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658 – Misure urgenti di solidarietà alimentare – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento – Approvazione.";

VISTA ancora la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 17 aprile 2020 n. 5 "Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658 – Misure urgenti di solidarietà alimentare – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento – Seconda fase – Approvazione dei nuovi criteri.";

PRESO ATTO, come rappresentato dai Comuni dell'Ambito, che con esclusione del Comune di Udine, alla data attuale i beneficiari della misura di che trattasi, sulla base dei criteri definiti, non hanno assorbito completamente le risorse disponibili;

RITENUTO, fermo rimanendo i criteri definiti con la deliberazione n. 5/2020, e prima della decorrenza di cui al punto 10. del dispositivo di cui alla citata delibera, di consentire ai cittadini dei Comuni di Campofornido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano e Tavagnacco di poter beneficiare della misura di solidarietà alimentare per più di una mensilità, comunque subordinatamente alla disponibilità delle risorse stanziare;

RITENUTO ancora per i cittadini del Comune di Udine di poter beneficiare della misura limitatamente ad una sola erogazione per nucleo familiare, prevedendo come termine di scadenza della presentazione della domanda il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Reddito di Emergenza e comunque non oltre il 31 maggio 2020;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Convenzione, dal Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" dott. Antonio Impagnatiello, e conservato agli atti;

VISTO l'art. 6, comma 2, della Convenzione;

RILEVATO che l'Assemblea dei Sindaci si è tenuta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di confermare quanto approvato con la deliberazione n. 4 del 01 aprile 2020 in merito alla gestione della misura di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo dipartimento della protezione civile, mediante la gestione associata;
2. di confermare che l'utilizzo delle risorse ministeriali viene attuato mediante l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto dei beni indicati nella citata Ordinanza n. 658/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4;
3. di confermare i criteri di ammissione e l'importo della misura come definiti con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 17 aprile 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 4, 5 e 6;
4. di prevedere per i cittadini dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tavagnacco la possibilità di presentare la domanda della misura di cui al punto 1. su base mensile anche successivamente alla prima erogazione, stabilendo che quest'ultima è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse stanziare dallo Stato;
5. di prevedere per i cittadini del Comune di Udine di poter beneficiare della misura di cui al punto 1. limitatamente ad una sola erogazione per nucleo familiare, prevedendo come termine di

scadenza della presentazione della domanda il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Reddito di Emergenza e comunque non oltre il 31 maggio 2020;

6. di approvare l'Allegato A "CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" PER NUCLEO FAMILIARE" adeguandolo alle disposizioni di cui ai punti precedenti, dando atto che lo stesso sostituisce quello approvato con deliberazione n. 5/2020;
7. che i Comuni di Pagnacco, Pradamano, Tavagnacco e Udine gestiranno attraverso la forma associata l'erogazione dei buoni spesa di cui al precedente punto 2.;
8. che i Comuni di Camporotondo, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli gestiranno autonomamente l'erogazione dei buoni spesa di cui al precedente punto 2.;
9. per il Comune di Udine, le eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per coprire il fabbisogno eccedente lo stanziamento ministeriale, saranno coperte con fondi derivanti dalle economie del bilancio dell'Ambito, per quanto di competenza dello stesso Comune, che alla data della presente deliberazione sono stimate pari a € 300.000,00;
10. di stabilire che la presente deliberazione avrà decorrenza dal 18 maggio 2020;
11. di incaricare il Responsabile del SSC all'adozione degli atti necessari per dare esecuzione a quanto deliberato.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Il Dirigente del SSC
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
f.to dott. Antonio IMPAGNATIELLO
in qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente del SSC
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
f.to dott. Giovanni BARILLARI